



**COMUNE DI MARCON**  
*VENEZIA*

**REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DEGLI  
INTERVENTI ECONOMICI A FINI SOCIO -  
ASSISTENZIALI**

*Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.82 del 22.12.2015*

# COMUNE DI MARCON

## REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DEGLI INTERVENTI ECONOMICI A FINI SOCIO-ASSISTENZIALI

### Art. 1 – OGGETTO

Il presente Regolamento, in conformità ai principi della Costituzione, della vigente normativa nazionale e regionale e dello Statuto comunale, disciplina i criteri di accesso, la gestione e l'erogazione degli interventi assistenziali di natura economica.

Le prestazioni di assistenza economica sono inscindibili dal contesto di una politica degli interventi e servizi indirizzati, nel loro insieme, a prevenire il bisogno assistenziale e l'emarginazione di persone e nuclei particolarmente deboli sul piano sociale.

L'intervento economico ha carattere sussidiario e complementare rispetto agli altri interventi di natura sociale che possono concorrere a rimuovere le cause o ridurre lo stato di bisogno e lo stesso contributo viene erogato per il tempo necessario al superamento dello stato di necessità.

Il bisogno economico è quantificato e qualificato sulla base di una verifica delle risorse del nucleo familiare, come definito dal DPCM 159/2013 e successive modifiche ed integrazioni, e/o del soggetto in difficoltà, mediante la valutazione del Servizio Sociale professionale.

### Art. 2 – DESTINATARI

I destinatari degli interventi di cui al presente regolamento sono tutti i cittadini regolarmente iscritti all'anagrafe della popolazione residente nel Comune di Marcon che si trovino in condizioni di comprovato disagio socio-economico.

### Art. 3 – REQUISITI PER L'ACCESSO AI CONTRIBUTI ECONOMICI

1. Per accedere a tale sistema di contributi è necessario:
  - essere residenti nel Comune di Marcon;
  - produrre la documentazione comprovante lo stato di bisogno di cui all'art. 12;
  - aver concordato e *aderito* a un Progetto d'Intervento (di seguito denominato P.I.) con il Servizio Sociale professionale, così come definito dall'art. 6;
  - non rientrare nei casi di esclusione di cui all'art. 7;

### Art. 4 – TIPOLOGIE DI INTERVENTO ECONOMICO

Le tipologie di intervento economico erogabili sono le seguenti:

- contributo economico (cfr. art. 5);
- contributo economico per attività motoria (cfr. art. 14)
- contributo economico per trasporto disabili (cfr. art. 15)
- contributo economico per soggiorni estivi disabili (cfr. art. 16)
- contributo economico per soggiorni estivi anziani (cfr. art. 17)

### Art. 5 – CONTRIBUTO ECONOMICO

Gli interventi economici, che devono essere a carattere straordinario, sono erogati sulla base del P.I., quando:

- ricorrano situazioni imprevedute ed eccezionali, che compromettono temporaneamente l'equilibrio socio - economico del nucleo o della persona;
- si renda necessario intervenire per il conseguimento di finalità volte a tutelare minori, anziani o soggetti deboli;
- si renda necessario evitare l'aggravamento di situazioni sociali già precarie o che potrebbero essere ulteriormente compromesse.

Sono ammessi al contributo coloro i quali presentino un ISEE inferiore o equivalente all'ISEE considerato soglia per accedere ai contributi (vedi art. 10).

L' erogazione di tali contributi è subordinata all'assenza o insufficienza di altri benefici economici previsti dalla normativa vigente per sostenere il nucleo familiare.

Le spese sostenute dovranno essere debitamente documentate.

Ove ritenuto opportuno dall'Assistente Sociale, l'importo del contributo potrà essere liquidato dal Comune direttamente al soggetto creditore ovvero con quietanza a terzi.

#### **Art. 6 – PROGETTO D'INTERVENTO (P. I.)**

Il P.I. viene concordato con il richiedente e finalizzato all'attivazione delle risorse della persona, della famiglia, del contesto sociale, dei servizi pubblici e del privato sociale qualora presente e attivabile. Tale Piano è elaborato utilizzando gli strumenti propri del Servizio Sociale professionale.

Il P.I. prevede anche un supporto di natura economica correlato con uno specifico obiettivo di integrazione sociale, mirante alla promozione dell'autonomia del beneficiario e al contenimento di situazioni di dipendenza assistenziale.

All'interno del P.I. verranno definiti obiettivi di breve/medio/lungo termine raggiungibili orientati al pieno sviluppo delle potenzialità di tutti i componenti del nucleo familiare, anche al fine del raggiungimento dell'autonomia economica, e concordati i tempi e modalità di verifica.

Il P.I. verrà sottoscritto dalle parti prevedendo l'assunzione di precisi compiti, impegni e responsabilità da parte della persona e dei componenti del suo nucleo familiare, finalizzati a superare la condizione di bisogno. Il richiedente il contributo è tenuto a rispettare gli impegni concordati tra le parti e a farsi garante per gli altri.

Sarà cura dell'Assistente Sociale verificare con il richiedente che lo stesso si sia attivato per accedere ai benefici cui potrebbe aver diritto in relazione alla sua situazione (es. bandi regionali di sostegno all'affitto, assegno di maternità/terzo figlio, bando alloggi ERP, borse di studio, ecc...).

Coloro i quali hanno vincoli di parentela o un legame affettivo con il richiedente sono sentiti, ove possibile, allo scopo di verificare un loro possibile coinvolgimento nel P.I. e/o, avendone i mezzi, per far fronte in tutto o in parte alle esigenze economiche per le quali è richiesto l'intervento del Comune.

#### **Art. 7 – MOTIVI DI ESCLUSIONE DAL CONTRIBUTO**

Costituiscono motivi di esclusione dal contributo, le seguenti situazioni:

- a. proprietà o nuda proprietà o usufrutto di beni immobili oltre all'abitazione di residenza. Qualora ci siano altri beni immobili deve essere dimostrato di non poterne disporre per ricavarne un'entrata economica;
- b. esistenza, al momento della presentazione della domanda, di depositi bancari o postali, titoli di stato (BOT, CCT, ecc.) ed altre forme di risparmio mobiliare (obbligazioni, azioni, quote di fondi di investimento, ecc.) che possono costituire una fonte di reddito sufficiente a superare il disagio che induce alla domanda di contributo o che se liquidati consentono di fronteggiare la situazione.
- c. beneficiare di provvidenze e/o agevolazioni erogate in base a disposizioni di legge nazionale o regionale sufficienti a superare la situazione di disagio;
- d. mancata ottemperanza agli impegni assunti in sede di sottoscrizione del P.I. senza giustificato motivo;
- e. mancata ottemperanza degli obblighi e dell'assunzione delle responsabilità di cui all'art. 9;

- f. gravi comportamenti del soggetto o del nucleo familiare che abbiano causato o contribuiscano a mantenere la situazione di bisogno.

#### **Art. 8 – MODALITA' DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI ECONOMICI**

Il contributo è concesso per il periodo necessario ad affrontare la situazione che ha determinato la presa in carico del richiedente.

L'erogazione del contributo può essere modificata od interrotta, in qualsiasi momento, qualora il P.I. posto in essere si dimostri non realizzabile per la mancata collaborazione da parte dei soggetti beneficiari e qualora gli stessi non ottemperino agli obblighi e alle responsabilità di cui all'art. 9.

A seguito di valutazione del Servizio Sociale, il contributo economico può essere sostituito, a parità di valore, dalla fornitura di beni e/o servizi e/o dal pagamento di spese con onere economico a carico dell'ente. In questo caso la liquidazione del contributo verrà effettuata a favore del fornitore. Tutti i contributi di cui al presente regolamento verranno erogati a seguito di istruttoria firmata dal responsabile del procedimento e successiva determinazione del Responsabile di Settore.

#### **Art. 9 – OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DEI BENEFICIARI DI CONTRIBUTO**

E' responsabilità ed obbligo dei destinatari dei contributi:

- a) comunicare tempestivamente al servizio sociale ogni variazione relativa alla composizione del nucleo familiare, al reddito e al patrimonio dichiarati al momento della presentazione della domanda;
- b) documentare la disponibilità alla ricerca di un lavoro attraverso l'iscrizione al centro per l'impiego competente per territorio nonché ricercare attivamente ed accettare eventuali offerte di lavoro, anche se a tempo determinato, part-time e occasionali.

Gli obblighi di cui al precedente comma 1, lett. b) non sono richiesti:

- a) ai figli che, anche se maggiorenni, stanno concludendo l'iter di formazione secondaria superiore fino ad un max di 20 anni d'età; a coloro che attendono alla cura dei figli entro l'anno di età o di anziani ultrasessantacinquenni non autosufficienti o, ancora, di persone con handicap grave ai sensi dell'art 3, comma 3 della L. 104/92 che necessitano di assistenza continuativa;
- b) a coloro che sono impegnati in programmi di recupero terapeutico ed incompatibile con l'attività lavorativa.

#### **Art. 10 - DEFINIZIONE DEL MINIMO VITALE**

Per stabilire l'importo del contributo da erogare bisogna definire il Minimo Vitale del richiedente.

Il Minimo Vitale è inteso come il fabbisogno economico del nucleo familiare sufficiente a soddisfare i bisogni essenziali di vita. Tale fabbisogno viene quantificato partendo da una soglia minima ottenuta dal valore dell'assegno sociale dell'anno in corso moltiplicato per 13 mensilità parametrata sulla base della scala di equivalenza di cui alla tab. 1 in relazione ai componenti del nucleo familiare.

**Tab.1 - Schema di riferimento per il calcolo:**

Componenti del nucleo	Parametro nucleo
1	1
2	1,57
3	2,04
4	2,46
5 e oltre	2,85

## **Art. 11 – QUANTIFICAZIONE DEL CONTRIBUTO ECONOMICO**

Nell'istruzione della pratica dovranno essere acquisiti elementi sufficienti a fornire un quadro complessivo delle condizioni economiche del nucleo familiare del richiedente. Tali elementi verranno utilizzati per valutare la misura della proposta di contributo da formulare nel P.I.

Qualora nell'anno in cui viene presentata la domanda si verificano situazioni impreviste che determinino importanti variazioni nella situazione economica non risultanti dalla documentazione prodotta, l'interessato può produrre l'ISEE corrente ai sensi del DPCM 159/2013.

## **Art. 12 – DOCUMENTAZIONE PER LA RICHIESTA DEI CONTRIBUTI ECONOMICI**

I richiedenti il contributo economico sono tenuti a presentare:

- domanda secondo apposito modello sottoscritta dal richiedente il contributo con valore di autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000;
- attestazione ISEE ai sensi della normativa vigente e relativa DSU;
- ogni altra documentazione atta a comprovare lo stato di bisogno/disagio del richiedente o del suo nucleo.

## **Art. 13 – ISTRUTTORIA**

Il cittadino presenta domanda su apposito modulo, corredato dalla documentazione di cui all'art. 12.

Gli interventi sono erogati a seguito di istruttoria da parte dell'Assistente Sociale, che svolge le opportune verifiche, predispose il P.I. condividendolo con l'interessato e propone l'intervento da realizzare;

L'istruttoria viene definita in armonia con i regolamenti dell'Amministrazione Comunale entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza al protocollo generale ovvero dal momento in cui la domanda viene corredata della documentazione necessaria.

Il Servizio Sociale comunicherà per iscritto l'esito dell'istruttoria agli interessati e l'eventuale modalità di erogazione del contributo.

## **Art. 14 – CONTRIBUTO ECONOMICO PER ATTIVITA' MOTORIA**

L'Amministrazione Comunale, su richiesta motivata dell'interessato, può concedere contributi economici per l'attività motoria riconoscendo la stessa come forma di supporto alla disabilità.

Per l'accesso a detto contributo va prodotto un ISEE socio - sanitario o per minorenni non superiore alla soglia Regionale per accesso alle ICDb (per l'anno 2015 € 16.700,00).

La documentazione da presentare, oltre a quella prevista dal precedente art. 12, è la seguente:

- certificazione di invalidità o handicap L. 104/92 rilasciata dall'apposita Commissione AULSS di appartenenza;
- certificazione del medico del Servizio di Recupero e Rieducazione Funzionale, oppure di altro Medico Specialista competente per materia che attesta la necessità dell'attività motoria.

Il contributo verrà liquidato per una somma pari al 75% del costo di ogni lezione, per un massimo di € 500,00 annui.

Il predetto contributo, verrà erogato a seguito di istruttoria firmata dal responsabile del procedimento e successiva determinazione del Responsabile di Settore.

Richieste di contributo per altre forme di attività a supporto della disabilità, verranno valutate dal Servizio Sociale Professionale con le stesse modalità di cui al presente articolo.

#### **Art. 15 – CONTRIBUTO ECONOMICO PER TRASPORTO IN PROPRIO DISABILI**

L'Amministrazione Comunale, su richiesta motivata dell'interessato, può erogare un contributo economico anziché organizzare un servizio con apposito prestatore, qualora risulti più conveniente e in armonia con il P. I. di cui al precedente art. 6.

Per l'accesso a detto contributo va prodotto un ISEE socio - sanitario o per minorenni non superiore alla soglia Regionale per accesso alle ICDB (per l'anno 2015 € 16.700,00).

I beneficiari di tale contributo economico sono i cittadini di cui al precedente art. 3 in possesso di certificazione ai sensi della L. 104/92 art. 3 comma 3, che non abbiano autonomia negli spostamenti e che necessitino di un trasporto individualizzato. (detti requisiti dovranno risultare dal sopra citato P.I.).

La documentazione da produrre, oltre a quella prevista dal precedente art. 12, è la seguente:

- percorso con indicazioni dei chilometri;
- attestazione mensile frequenza scolastica (scuola dell'infanzia, scuola primaria, scuola secondaria inferiore).

Il contributo economico di cui al presente articolo verrà determinato sulla base dei seguenti criteri:

- rimborso chilometrico spese calcolato sulla base delle tabelle ACI;
- € 2,50 a intervento intendendosi per intervento l'andata o il ritorno dell'alunno disabile verso la scuola frequentata.

Il predetto contributo, verrà erogato a seguito di istruttoria firmata dal responsabile del procedimento e successiva determinazione del Responsabile di Settore.

#### **Art. 16 – CONTRIBUTO ECONOMICO PER SOGGIORNI ESTIVI DISABILI**

I cittadini maggiorenni in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 3 e con certificazione di invalidità o di handicap di cui alla L. 104/92 art. 3 comma 3, possono fare richiesta di un contributo economico per i soggiorni estivi.

Per l'accesso a detto contributo va prodotto un ISEE socio – sanitario o ristretto non superiore a € alla soglia Regionale per accesso alle ICDB (per l'anno 2015 € 16.700,00).

Il contributo economico di cui al presente articolo verrà determinato sulla base dei seguenti criteri:

- rimborso del 50% delle spese sostenute per un contributo massimo di € 500,00.

La documentazione da produrre, oltre a quella prevista dal precedente art. 12, è la seguente:

- documentazione delle spese sostenute.

Il predetto contributo, verrà erogato a seguito di istruttoria firmata dal responsabile del procedimento e successiva determinazione del Responsabile di Settore.

#### **Art. 17 – CONTRIBUTO ECONOMICO PER SOGGIORNI ESTIVI ANZIANI**

I cittadini maggiorenni in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 3 e con più di 65 anni, che partecipano ai soggiorni climatici estivi organizzati dall'Amministrazione comunale possono fare richiesta di un contributo economico per i soggiorni estivi.

Il contributo verrà erogato per un solo turno agli utenti che chiederanno di partecipare al doppio turno di soggiorno e di non verrà erogato per chi pagherà il supplemento per la camera singola;

Per l'accesso a detto contributo va prodotto un ISEE ordinario non superiore a € 13.000,00.

Il contributo economico di cui al presente articolo verrà determinato sulla base delle seguenti fasce ISEE:

<b>Valore ISEE</b>	<b>Percentuale contributo sul costo del soggiorno climatico</b>
inferiore a 4.500,00 euro	100%
da 4.500,01 a 6.500,00 euro	80%
da 6.500,01 a 8.500,00 euro	60%
da 8.500,01 a 10.500,00 euro	40%
da 10.500,01 a 13.000,00 euro	20%
superiore a 13.000,00 euro	nessun contributo

Il predetto contributo, verrà erogato a seguito di istruttoria firmata dal responsabile del procedimento e successiva determinazione del Responsabile di Settore.

#### **Art. 18 – LIMITI DI SPESA DI BILANCIO**

Gli interventi di sostegno economico di cui al presente regolamento possono essere effettuati esclusivamente nei limiti degli stanziamenti di bilancio di anno in anno deliberati.

Il Servizio Sociale trasmetterà alla Giunta Comunale report quadrimestrale sull'importo dei contributi erogati rispetto alla disponibilità di bilancio.

#### **Art 19 – CONTROLLI SULLA VERIDICITA' DELLA DOCUMENTAZIONE PRODOTTA**

Le persone e i nuclei familiari beneficiari di contributi sono tenuti a comunicare, entro massimo 30 giorni, le modifiche intervenute sulla situazione che ha determinato la concessione del beneficio economico.

L'Ufficio Servizi Sociali, nell'ambito delle proprie competenze ed attribuzioni, provvede già in via ordinaria ad ogni opportuna verifica contestualmente alla presa in carico, con facoltà di procedere anche in via autonoma ai controlli ed alla possibile sospensione o revoca dei benefici concessi qualora emergano abusi o false dichiarazioni.

Le dichiarazioni sostitutive e ogni altra documentazione prodotta ai fini dell'erogazione dei contributi previsti dal Regolamento sono soggette a verifiche specifiche e a campione, come previsto dal DPR 445/2000. A tal fine ci si avvarrà delle informazioni e delle banche dati in possesso di altri Enti della Pubblica Amministrazione, ad es. Guardia di Finanza, Agenzia delle Entrate, etc.

#### **Art. 20 – ENTRATA IN VIGORE E DISPOSIZIONI FINALI**

Il presente regolamento entra in vigore dopo la pubblicazione all'Albo Pretorio con l'esecutività della deliberazione che lo approva.

Il presente regolamento viene altresì ripubblicato all'Albo Pretorio per ulteriori 15 giorni dall'esecutività e pubblicato sul sito web del Comune, al fine di garantirne la generale conoscibilità. Con l'approvazione del presente regolamento comunale viene abrogato il precedente Regolamento.

Le domande di accesso ai contributi economici che perverranno dopo l'adozione del presente Regolamento verranno da subito istruite con i criteri individuati.

La Giunta Comunale ha la facoltà di aggiornare annualmente gli importi e i parametri previsti per la determinazione e l'erogazione dei contributi del presente regolamento.

#### **Art. 21 – RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E SENSIBILI**

Ai sensi della L. 3.02.2003, n.196 i dati forniti dal richiedente saranno raccolti e conservati dal Comune di Marcon, Ufficio Servizi Sociali, al fine di istruire le istanze prodotte.  
L'acquisizione di tali dati è obbligatoria, pena l'esclusione dal contributo e/o beneficio richiesto.

#### **Art. 22 – DEROGHE**

Possono essere altresì attivati interventi in deroga al presente Regolamento, solo in casi particolari, rilevati e debitamente motivati dal Servizio Sociale, previa approvazione da parte della Giunta Comunale.